



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.14548/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.59 pronunciata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n.07, l'11.01.2008 e DEPOSITATA l'11 giugno 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l'appello dell'Agenzia Entrate, riconoscendo il diritto al rimborso dell'IRAP.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, si articola in due mezzi, con i quali si denuncia insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonché violazione dell'art.2697 codice civile.

2 - L'intimato non ha svolto difese in questa sede.

3 - Alle formulate doglianze deve risponderci, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto degli artt.2, primo periodo, e 3



comma 1 lett.c) del D.Legs 15.12.1997 n.446,  
l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso  
dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività  
produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività  
non autonomamente organizzata; il requisito  
dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento  
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede  
di legittimità, se congruamente motivato, ricorre  
quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma,  
il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi,  
inserito in strutture organizzative riferibili ad  
altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni  
strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque  
accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio  
dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si  
avvalga in modo non occasionale di lavoro  
altrui".(Cass. n.3680/2007, 3678/2007, n.3676/2007,  
n.3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato  
orientamento giurisprudenziale secondo cui "ricorre il  
vizio di omessa motivazione della sentenza,  
denunziabile in sede di legittimità, ai sensi  
dell'art.360, comma I n.5 cpc, nella duplice  
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione  
apparente, quando il Giudice di merito ometta di  
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto



il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).

4 - La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, fra l'altro, affermando che dalla documentazione prodotta emergeva che l'attività era stata esercitata senza apprezzabile struttura organizzativa, "risultando tra l'altro valori di beni strumentali modesti e costi per collaboratori inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri", senza indicare e valutare i concreti elementi presi in considerazione nel percorso decisionale e senza dare contezza delle ragioni logiche e giuridiche alla cui stregua in una struttura associativa, quale quella in considerazione, era a ritenersi insussistente il presupposto impositivo IRAP.

In particolare: a) nessun concreto elemento viene indicato, idoneo ad escludere l'esistenza di una autonoma organizzazione, nel caso di che trattasi, di uno studio associato di professionisti, malgrado la peculiarità della considerata forma associativa, trovi, normalmente, la propria ragion d'essere nel

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



conseguimento di benefici, non fruibili in ipotesi di svolgimento della professione esclusivamente personale, strettamente connessi al vincolo contratto con terzi;

b) nessun dato concreto viene offerto per dare contezza dell'affermazione secondo cui i "costi per collaboratori" sarebbero "inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri", nonostante, alla stregua dei richiamati principi, l'impiego di personale dipendente e/o di collaboratori sia normalmente rilevante agli effetti di che trattasi e, d'altronde, la circostanza che il relativo utilizzo non sia avvenuto in tutti gli esercizi, non esonerava dal motivare, in base a quali elementi e considerazioni, per gli altri esercizi, l'effettivo impiego doveva, egualmente, essere ritenuto irrilevante.

5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, proponendosi l'accoglimento dell'impugnazione per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso,



il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l'impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l'effetto, cassare l'impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, la quale procederà al riesame e, sulla base dei richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma il 04 maggio 2011.

Il Presidente

Fernando Lupi

Il Funzionario Giudiziario  
Rita TONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 30 MAG. 2011



Il Funzionario Giudiziario  
Rita TONI

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA